



CODICE SCUOLA
LOTD002015



IIS DI SANT'ANGELO LODIGIANO
C.F. 92500340150 C.M. LOIS00200V C.U. UF1YPM

IIS "RAIMONDO PANDINI"
V.le EUROPA n.4, 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)
LAS "CALLISTO PIAZZA"
(Sezione associata) Via FASCETTI, n. 3 26900 LODI



LICEO ARTISTICO STATALE
"CALLISTO PIAZZA" - LODI

CODICE SCUOLA
LOSL002016

PROT. N. 3878 /2021del 24 luglio 2021

Sant'Angelo Lodigiano, 24 luglio 2021

Alle/agli studenti delle classi 1LA-1LB-1LC-1LD-2LA-2LB-2LC-2LD
partecipanti agli stage sportivi del settembre 2021

Alle loro famiglie
Alle/ai docenti accompagnatori

Agli atti- Al sito istituzionale

OGGETTO: SETTIMANA VERDE E SETTIMANA AZZURRA-SETTEMBRE 2021- INDICAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE SULLA BASE DEL DECRETO LEGGE DEL 23 LUGLIO 2021 N.105

Il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*, all'Art.1 dispone che **lo stato di emergenza** dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 **è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.**

L' Art. 3. *Impiego certificazioni verdi COVID-19* ai commi n.1, 2, 3 recita:

1. *A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:*

- a) *servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;*
- b) *spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;*
- c) *musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5 -bis ;*
- d) *piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;*
- e) *sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;*
- f) *centri termali, parchi tematici e di divertimento;*
- g) *centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8 -bis , comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;*
- h) *attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8 -ter ;*
- i) *concorsi pubblici;*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.*

3. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

Sulla base delle suddette disposizioni normative, **la partecipazione delle/dei docenti accompagnatori e delle/degli studenti** agli stage sportivi (settimana verde- settimana azzurra) previsti per il mese di settembre 2021 **è possibile alla seguente condizione:**

- essere munite/i di certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS) come definita dall'Art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.».




CODICE SCUOLA
LOTD002015



IIS DI SANT'ANGELO LODIGIANO
C.F. 92500340150 C.M. LOIS00200V C.U. UF1YPM

IIS "RAIMONDO PANDINI"
V.le EUROPA n.4, 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)
LAS "CALLISTO PIAZZA"
(Sezione associata) Via FASCETTI, n. 3 26900 LODI



LICEO ARTISTICO STATALE
"CALLISTO PIAZZA"- LODI

CODICE SCUOLA
LOSL002016

PROT. N. 3878 /2021del 24 luglio 2021

Precisato che la definizione "CERTIFICAZIONE VERDE" corrisponde alla definizione "GREEN PASS", per gli approfondimenti si rimanda all'Art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 (in allegato) e si riferisce in sintesi:

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

La certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo.

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

La suddetta certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4. La certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge n.105 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata per effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Seguiranno ulteriori indicazioni circa la attestazione del possesso del requisito
A disposizione per ogni chiarimento, si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Daniela Verdi